

Il Giudice designato, letti gli atti del proc. 21077/2010, sciogliendo la riserva osserva.

Il ricorrente, fallimento della C. S. domanda la pronuncia del sequestro giudiziario della quota del 95 % del capitale della società F. (F. S. SRL, siccome strumentale al fruttuoso esercizio della domanda di merito, volta alla declaratoria di inefficacia dell'atto di vendita di detta quota, disposto il 19 luglio 2007 da S. O. (legale rappresentante del C. S.) in favore di P. A. (per il 35 %) e della A. (per il restante 60 %).

I resistenti, A., A. P., F. e S. O., si oppongono alla richiesta deducendo l'insussistenza sia del pregiudizio per il patrimonio della società fallita, quale conseguenza dell'atto di vendita delle quote in oggetto, sia del pericolo di alienazione od occultamento delle stesse.

Allesito della comparizione delle parti il ricorso va dichiarato fondato e va accolto.

Sussistono, ad una valutazione sommaria – cautelare, i presupposti per l'esercizio dell'azione revocatoria preannunciata.

L'elemento oggettivo del pregiudizio (che nell'azione revocatoria ordinaria, tesa alla conservazione della garanzia patrimoniale generica, è ravvisabile in tutti gli atti che determinino un'alterazione anche qualitativa del patrimonio del debitore, impedendo o rendendo più difficile l'azione esecutiva) è ravvisabile nel mero fatto della fuoriuscita dal patrimonio della società, poi fallita, delle quote della società F. in cambio di una somma di denaro, benne sommamente occultabile e distraibile (e, peraltro, come dimostrato dalla perizia prodotta, di importo inferiore al valore di mercato delle stesse).

L'elemento soggettivo della conoscenza del pregiudizio può sommariamente essere ritenuto sulla scorta della risalente conoscenza e collaborazione professionale fra la società venditrice (poi fallita) ed i soggetti compratori: A. P. e la sua società A., circostanze non contestate e documentate dagli allegati al ricorso.



L'opportunità di provvedere alla custodia e gestione temporanea delle quote è intrinseca nella natura di detti beni, suscettibili di facile alienazione e di rapido depauperamento, in caso di gestione non corretta della società.

Va, perciò, disposto il sequestro giudiziario di dette quote con nomina del custode nella persona del curatore del fallimento ricorrente.

P. Q. M.

autorizza il fallimento ricorrente a procedere al sequestro giudiziario della quota del 95% della società ~~XXXX~~ (F. ~~XXXX~~ e ~~XXXX~~) S.p.A., nominando custode il curatore del fallimento, dott. ~~XXXX~~ ~~XXXX~~ attribuendo al medesimo tutti i poteri di amministrazione ordinaria e straordinaria.

Spese al definitivo.

Si comunichi.

Brescia, li 25.2.2011.

Il CASO.it
Deposita 1,3/2011
Il giudice designato
Carla D'Ambrosio



IL TRIBUNALE DI BRESCIA

SEZIONE PRIMA

riunito in camera di consiglio nelle persone dei Signori:

Dott. Aldo Spartà, presidente

Dott. Adriano De Lellis, giudice

Dott. Gianluigi Canali, giudice

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei procedimenti di reclamo ex art. 669 terdecies cpc iscritti ai nn. 4217, 4218 e 4219 del Ruolo Generale Affari Civili Contenziosi dell'anno 2011 e promossi

da

A [REDACTED], P [REDACTED] L [REDACTED], A [REDACTED] e F [REDACTED] con l'avv. G [REDACTED] S [REDACTED] B [REDACTED]

RECLAMANTI

Il fallimento C [REDACTED] S [REDACTED], G [REDACTED] con l'avv. L [REDACTED] R [REDACTED]

contro

RESISTENTE

In fatto e in diritto.

Il fallimento C [REDACTED] S [REDACTED] conveniva in giudizio S [REDACTED] O [REDACTED], A [REDACTED] P [REDACTED] L [REDACTED], A [REDACTED] e F [REDACTED] esponendo che la procedura era intenzionata ad esperire azione di responsabilità ex art. 146 l.f. nei confronti di S [REDACTED] O [REDACTED]; che quest'ultimo, con contratto del 19.7.2007, aveva ceduto il 95% delle quote sociali della società F [REDACTED] agli acquirenti A [REDACTED] e A [REDACTED] P [REDACTED] L [REDACTED], che la vendita era revocabile ai sensi dell'art. 2901 c.c.. Il ricorrente chiedeva, quindi, la pronuncia di un provvedimento di sequestro giudiziario.

I resistenti si costituivano e si opponevano alla domanda.

Il giudice designato autorizzava il sequestro giudiziario.

Avverso il provvedimento proponevano reclamo ex art. 669 terdecies cpc F [REDACTED] [REDACTED], A [REDACTED] P [REDACTED] L [REDACTED] e A [REDACTED].

Con contratto del 19.7.2007 S [REDACTED] O [REDACTED] cedeva il 95% delle quote della società F [REDACTED] per la somma di € 90.250,00.

La curatela fallimentare produceva una perizia di parte redatta dal dott. C [REDACTED] R [REDACTED] in cui il valore della società, alla data del 31.7.2007, era

indicato in € 416.473,00.

Il perito, tenuto conto della natura immobiliare della società in esame, riteneva che per calcolare il valore della società fosse opportuno applicare il criterio definito "metodo patrimoniale semplice".

La perizia era redatta con particolare cura ed attenzione e non era oggetto di specifiche critiche da parte dei reclamanti.

Si può quindi ritenere che il valore della quota dello S. [redacted] fosse di € 395.650,00.

Poiché detta quota era venduta per € 90.250,00, i creditori dello S. [redacted] subivano un pregiudizio doppio.

In primo luogo il patrimonio dello S. [redacted], a causa dell'atto di vendita, diminuiva di 305.450,00 euro.

In secondo luogo, con l'atto oggetto di censura, lo S. [redacted] sostituiva le quote di una società di capitali con del denaro.

Tenuto conto della facilità con cui il debitore può sottrarre il denaro all'azione esecutiva dei creditori, non si può dubitare che l'atto, oggetto di censura in questa sede, avesse diminuito le possibilità di vedere soddisfatte le loro ragioni creditorie.

Per quanto riguarda la conoscenza del pregiudizio da parte degli acquirenti, si devono fare le seguenti osservazioni.

In primo luogo, tenuto conto che le quote sociali erano vendute ad un quarto del loro valore, non sembra ragionevole ritenere che gli acquirenti non si fossero domandati per quale ragione lo S. [redacted] stesse "svendendo" i propri beni ad un prezzo vile.

In secondo luogo, non si può non ricordare come l'A. [redacted], cui era riconducibile anche la A. [redacted], fosse stato amministratore della società C. [redacted] srl (acronimo di C. [redacted] S. [redacted]) e cioè di una società appartenente al "gruppo" S. [redacted] ed avente sede nel medesimo edificio in cui si trovava la società C. [redacted] S. [redacted] G. [redacted].

Il curatore evidenziava come la società C. [redacted] srl avesse acquistato dal C. [redacted] una fornitura di grana per oltre 3 milioni di euro e non avesse pagato il prezzo pattuito (vedi istanza 4.3.2010 doc. 1).


Ritiene questo Tribunale che sarebbe veramente singolare che S. [redacted] O. [redacted] avesse venduto la sua società immobiliare al soggetto che, in qualità di

amministratore della C [redacted] srl, non gli aveva pagato 3,2 milioni di euro, se l'intera operazione non fosse stata pianificata dal venditore e dall'acquirente delle quote della F [redacted] al fine di frodare le ragioni dei creditori.
Per le ragioni sin qui esposte il reclamo va respinto.

p.q.m.

Il Tribunale,
respinge il reclamo avverso l'ordinanza del 25.2.2011.
Brescia 13.4.2011.

Il Presidente



II CASO.it

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
i. 18 APR 2011
ASSISTENTE CANCELLIERO
Dr. sng Deiana LARIVE